



Direzione regionale Emilia-Romagna

AGENZIA
REGIONALE
PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA

r_emiro.Agenzia Lavoro - Rep. RP 11/12/2024.0000088.E

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LA DIREZIONE REGIONALE INPS EMILIA-ROMAGNA
E
L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA

La Direzione regionale INPS Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Regionale Francesco Ricci

e

L'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Paolo Iannini,

firmatari del presente protocollo, di seguito indicate congiuntamente anche come "Parti".

Premesso che

- le Parti firmatarie intendono rafforzare la collaborazione per ottimizzare la gestione delle prestazioni istituzionali di rispettiva competenza;
- i rapporti tra la Parti firmatarie del presente Protocollo sono improntati in funzione della più alta qualità del servizio in base ai reciproci ruoli;
- è interesse delle Parti firmatarie favorire e rendere più fluida la relazione reciproca, per la gestione di problematiche connesse al processo di gestione delle prestazioni istituzionali di rispettiva competenza.

Visti:

- l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal predetto decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "Codice";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge. n. 68/1999, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, ed in particolare l'art. 9, relativo alle graduatorie per l'avviamento al lavoro delle persone aventi diritto al collocamento mirato;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- il decreto legge 4 maggio 2023, n. 4, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato;

Viste le leggi regionali:

- 30 giugno 2003, n. 12, recante "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- 1° agosto 2005, n. 17, recante "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 32, co. 5 riguardanti le competenze in materia di collocamento mirato di cui alla Legge 68/1999;
- 30 luglio 2015, n. 13, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm. e ii.;

Visto, altresì, "Patto per il lavoro e per il clima" promosso dalla Regione Emilia-Romagna e sottoscritto il 14 dicembre 2020 con enti locali, rappresentanze datoriali e sindacali, istituzioni scolastiche e universitarie e associazioni che hanno condiviso un progetto di rilancio e sviluppo dell'Emilia-Romagna fondato sulla sostenibilità e volto prioritariamente a generare lavoro di qualità e contrastare le disuguaglianze;

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Al fine di favorire la definizione di misure mirate ad assicurare la migliore erogazione dei servizi all'utenza, le parti firmatarie concordano sulla necessità di:

- sviluppare, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, modalità di interazione per lo scambio reciproco di dati e/o l'accesso ai sistemi informativi con particolare riferimento ai dati e alle informazioni necessarie per completare i procedimenti amministrativi di reciproca competenza con specifico riguardo ai procedimenti in materia di invalidità civile, collocamento mirato, applicazione dei meccanismi di condizionalità e degli strumenti vigenti nell'ambito delle politiche attive nonché ai dati utili per l'analisi del mercato del lavoro;
- valutare l'introduzione di eventuali specifiche modalità di comunicazione tra le Parti firmatarie, nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, mirate a rendere più agevoli e rapidi i contatti e le risposte agli utenti con particolare riferimento ai percettori di sostegno al reddito soggetti ai meccanismi di condizionalità;
- favorire l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2024 e, in particolare, per stimolare, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, l'individuazione, a partire dalla fase di



sperimentazione prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025, di specifiche modalità di interazione tra Amministrazioni per rendere più celere l'attività prevista nella fase di valutazione di base ai fini dell'applicazione lavoristica sul collocamento mirato e in vista della successiva fase della valutazione multidimensionale;

- realizzare comuni campagne di informazione, anche attraverso incontri mirati, al fine di favorire la migliore la gestione delle prestazioni istituzionali di rispettiva competenza, nell'interesse dei destinatari di tali "misure", secondo le modalità che verranno stabilite tra le Parti;

Art. 2 – Condivisione e informazione

Le Parti riconoscono:

- un ruolo essenziale alla formazione e alla condivisione delle informazioni tra gli operatori di INPS e dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, per la corretta osservanza e applicazione delle norme e dei relativi adempimenti attuativi, nel rispetto delle distinte e differenti prerogative e funzioni attribuite dalle vigenti norme;
- la necessaria integrazione dell'informazione, anche attraverso la formazione reciproca degli operatori coinvolti, al fine di raggiungere e perseguire l'obiettivo dell'attivazione mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale;
- l'opportunità di consolidare modalità di relazione tra gli operatori delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, improntate alla integrazione e la gestione in rete dei servizi, mirate a migliorare il grado di efficienza nelle procedure amministrative, con l'obiettivo finale di assicurare risposte più efficaci, coerenti e tempestive agli utenti.

Le Parti si impegnano inoltre a dare la massima divulgazione al presente Protocollo.

Art. 3 – Modalità di attuazione

Per le finalità di cui al presente protocollo è istituita una "Cabina di regia" che si riunirà in appositi incontri periodici composta dal Direttore regionale dell'INPS Emilia-Romagna, dal Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, dai Direttori provinciali INPS e dai Dirigenti degli ambiti territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Le Parti si impegnano a favorire, nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali provinciali, l'istituzione di tavoli tecnici provinciali, anche mediante l'eventuale sottoscrizione di protocolli tra il Direttore provinciale INPS ed il Dirigente dell'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia regionale per il lavoro.

Art. 4 - Aspetti economici

Il presente Protocollo di Intesa non comporta oneri economici aggiuntivi a carico delle Parti, oltre a quelli ordinari già previsti in ragione dei propri ambiti di competenza istituzionale.

Art. 5 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 già richiamati in premessa, con particolare riferimento a ciò che concerne il trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno conformi alle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo. Le Parti osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e nel rispetto della normativa vigente.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto

significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Art. 6 - Durata

Il presente Protocollo ha durata sperimentale annuale.

Le Parti si impegnano ad effettuare verifiche congiunte sull'attuazione del presente Protocollo, nell'ambito degli incontri periodici concordati.

A seguito di tale successiva valutazione il presente Protocollo potrà essere integrato o modificato o disdetto, in relazione a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o tecnologico.

Art. 7 - Controversie

Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, è competente il Foro di Bologna.

Bologna, lì 5 dicembre 2024

DIREZIONE REGIONALE INPS

EMILIA-ROMAGNA

Il Direttore regionale

Francesco Ricci



AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

EMILIA-ROMAGNA

Il Direttore

Paolo Iannini

